

Il Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali

Con nota acquisita al protocollo generale al n. 142110 del 29.10.2025 il Comune di Massa di Somma ha chiesto la proroga dell'applicazione dell'istituto dello "scavalco di eccedenza" di cui all'art. 1 comma 557 legge 311 come modificata dal D.L. n. 75/20123, per 12 (dodici) ore settimanali per il dipendente, a tempo pieno e indeterminato di questo Comune Funzionario Tecnico, mtr. 4077******, con decorrenza dall'01.01.2026 e fino al 31.12.2026;

Visto l'articolo 1, commi 557, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato da ultimo dall'art. 28, comma 1-ter, della legge 10 agosto 2023 n. 112, di conversione del DL 22 giugno 2023 n. 75, che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (c.d. *scavalco di eccedenza*);

Visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti;

Visto l'art. 77 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 14/10/2009 così come modificato con Delibera della Commissione straordinaria n. 31 del 26/03/2015, il quale prevede che ai dipendenti comunali è consentito svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione, nei casi in cui la legge o altra fonte normativa consentano il rilascio di specifica autorizzazione.

Considerato che lo scavalco di eccedenza determina per il lavoratore l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro, rispetto a quello stipulato con l'ente di appartenenza, fino a 12 ore settimanali ulteriori all'ordinario debito orario di 36 ore, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dall'art. 29, comma 2, del CCNL 16.11.2022.

Ritenuto che lo scavalco di eccedenza previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. mm. e ii., mediante il quale le pubbliche amministrazioni si avvalgono delle prestazioni lavorative necessarie alle loro funzioni gestionali si concretizza mediante lo strumento del rapporto di lavoro subordinato (artt. 2, 35 e 36 del d.lgs. 165/2001 e art. 2094 del codice civile);

- nella fattispecie in esame si tratta di avvalersi di collaboratori che sono già titolari di un rapporto di pubblico impiego con orario full-time e che necessitano di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza per potere svolgere l'ulteriore attività al di fuori di tale orario, in deroga al principio dell'esclusività ex art. 53 del D.lgs. 165/2001.

- L'utilizzo di tale istituto, pertanto, presuppone un'esigenza temporanea e il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare deve essere necessariamente parziale.

- L'inquadramento nel sistema di classificazione deve essere il medesimo nei due enti con medesimo profilo professionale o equivalente;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 02.09.2024 con la quale è stato autorizzato lo *scavalco di eccedenza* del dipendente a tempo pieno e indeterminato Funzionario mtr. 4077 *****presso il Comune di Massa di Somma (NA) con decorrenza 03.09.2024 e fino al 31.12.2024, per sei ore settimanali;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 30.12.2025 con la quale è stato autorizzato lo *scavalco di eccedenza* del dipendente a tempo pieno e indeterminato Funzionario Tecnico mtr. 4077 *****presso il Comune di Massa di Somma (NA) con decorrenza dal 02.01.2025 e fino al 31.12.2025 con, per 9 (nove) ore settimanali;

Vista la nota prot. 158598 del 28.11.2025 del Dirigente del Settore di assegnazione del dipendente dalla quale si desume parere favorevole all'istituto dello scavalco di eccedenza per 9 (nove) ore settimanali del dipendente di questo Ente Funzionario Tecnico mtr. 4077*****presso il Comune di Massa di Somma;

Ritenuto di poter concedere l'autorizzazione allo scavalco di eccedenza del suddetto dipendente, Funzionario Tecnico mtr. 4077 ***** dal 02.01.2025 e fino al 31.12.2025 con la condizione di contingentare l'impegno in massimo 9 (nove) ore settimanali di lavoro, oltre le 36 ore settimanali ordinarie, da svolgere fuori orario di lavoro da concordare con il Dirigente di Settore e l'Amministrazione di Massa di Somma;

Dato atto che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Massa di Somma da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;

- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;

- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

Considerato che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti

- Ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

- La spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento

economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili sul bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Richiamata la legge 30 dicembre 2004, n. 311, con particolare riferimento all'art.1, comma 557;

Richiamato il D.lgs. 8 Aprile2003, n.66, con particolare riferimento all'art.4, comma 2;

Attesa la competenza della Giunta Comunale;

Visti:

- il vigente Statuto comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 26.03.2015;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 14.10.2009 così come modificato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 26.03.2015;

- il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

- i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto indata 16 novembre 2022;

- la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

- il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000.

PROPONE DI DELIBERARE

di prendere atto della nota del Comune di Massa di Somma, acquisita al prot. n. 142110 del 29/10/2025, con la quale ha chiesto la proroga dello strumento dello scavalco di eccedenza per il dipendente di questo Ente, Funzionario Tecnico mtr. 4077 *****;

di autorizzare, ai sensi dell' art. 1, comma 557, L. 311/2004 (*cd. scavalco d'eccedenza*), il Funzionario Funzionario Tecnico mtr. 4077 *****, dipendente di questo Ente a tempo pieno e indeterminato, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Massa di Somma **dal giorno 01 Gennaio 2026 e fino al 31 Dicembre 2026** con la condizione di **contingentare l'impegno in massimo 9 (nove) ore settimanali** di lavoro, oltre le 36 ore settimanali ordinarie, da svolgere fuori orario di lavoro da concordare con il Dirigente di Settore e l'Amministrazione di Massa di Somma;

di dare atto che l'orario settimanale nei due Comuni non potrà superare, nel cumulo, la durata massima consentita dall'art. 3 del D.lgs 66/2003 e successive integrazioni (48 ore);

di precisare che:

- la predetta attività lavorativa sarà svolta dal dipendente al di fuori dell'orario di lavoro e senza che sia compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio;

- la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

- l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente, in accordo con il Dirigente di Settore, e il comune utilizzatore tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza;

di dare atto che al pagamento mensile delle ore settimanali effettuate in eccedenza corrispondenti All'Area dei Funzionari ed E.Q. ex categoria D del vigente CCNL di cui già in godimento e al versamento delle ritenute dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori provvederà il Comune di Massa di Somma;

di disporre la trasmissione del presente deliberato al Comune di Massa di Somma;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 44/1991, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio